

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## VII LEGISLATURA

---

(N. 333)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BALBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1976

---

#### Istituzione dell'università della provincia di Cuneo con sede a Savigliano e Mondovì

---

**ONOREVOLI SENATORI.** — La necessità di un rinnovamento delle e nelle strutture universitarie del Piemonte appare sentita da tutti.

I dati relativi all'università di Torino si manifestano significativi laddove si consideri che le strutture universitarie del capoluogo regionale, sufficiente per 12.000 studenti, devono sopportare il peso di 49.000 iscritti, che l'edificio delle facoltà umanistiche, nato per 4-5.000 studenti, è praticamente inagibile dovendo ormai ospitare quasi 20.000 studenti.

Il consiglio regionale del Piemonte, nel 1974, ha riconosciuto l'esigenza che siano sviluppate le strutture universitarie della regione al fine di ampliare, in modo anche consistente, la aliquota della popolazione che accede alla formazione universitaria, nonché di favorire diffuse ed estese relazioni fra formazione e produzione culturale della università e di problemi socio-economici regionali. A questi due importanti e già di per sè decisivi argomenti (richiamati nel piano di sviluppo regionale 1976-80 predisposto dalla giunta regionale ed ora all'esame delle forze politiche nonché dei corpi amministrativi della regione) si aggiunge quello, sopra indicato, di addivenire ad una salutare riduzione degli studenti

iscritti all'Ateneo torinese al fine di migliorare qualitativamente la preparazione degli stessi.

Il piano di sviluppo dei corsi universitari in Piemonte richiamandosi agli studi, sull'argomento, dell'IRES orientava l'attenzione dei pubblici poteri sulla necessità di addivenire alla introduzione di tre centri universitari fuori dell'area urbana e dalla cintura torinese collocando detti centri rispettivamente a Novara, ad Alessandria ed in provincia di Cuneo, mentre si ipotizzava — al fine di salvaguardare le condizioni di efficienza interna dell'eventuale università torinese — la necessità di procedere alla sua articolazione in due istituzioni universitarie complete.

La sequenza, definita ottimale, di introduzione dei centri universitari contemplava, per il corrente anno, l'introduzione dei centri di Novara e di Alessandria rinviando al 1982 l'introduzione del centro di Savigliano.

Una molteplicità di cause hanno peraltro ritardato la realizzazione dell'ipotesi programmatica per cui l'anno che si avvia a finire non ha ancora concretizzato la prevista, ed auspicata, realizzazione dei centri universitari di Novara ed Alessandria. Peraltro si sono determinate, anche, alcune altre situazioni, od ipotesi di sviluppo, che pos-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono avere — in parte — modificato le esigenze più immediate inducendo ad una revisione dei programmi.

Innanzi tutto si è andata accentuando la necessità di articolare in due istituzioni l'università di Torino per cui l'ipotesi di una università in una fascia (sud?) della città appare prendere più consistenza in considerazione che dei 49.000 iscritti all'università di Torino ben 34.000 sono torinesi o della prima cintura; in secondo luogo la situazione, già preoccupante, socio-economica dell'area monregalese (100.000 abitanti) non ha subito miglioramenti ed anzi — proprio negli ultimi due anni — ha dovuto sopportare un inasprimento della crisi soprattutto nei centri inferiori ai 5.000 abitanti (il 75 per cento della popolazione); in terzo luogo un insediamento universitario nelle province di Savona e di Imperia si va sempre più allontanando nel tempo fino a farsi mera congettura.

Ne consegue la prospettiva di un insediamento, che potrebbe essere rapido ed utile sia sotto il profilo scolastico che sotto quello sociale, da effettuarsi in provincia di Cuneo e che dovrebbe localizzarsi parte nell'area Saluzzo-Savigliano-Fossano, e parte nell'area monregalese.

Circa l'opportunità di addivenire alla localizzazione delle sedi nel centro, oltreché di Savigliano, anche di Mondovì si richiamano non soltanto le ragioni socio-economiche prima prospettate (che appaiono di comune conoscenza tanto che hanno indotto la regione a definire il monregalese area economicamente debole) ma anche una molteplicità di fattori non trascurabili soprattutto in relazione alla semplificazione dell'attività di impianto ed insediamento di una o più facoltà universitarie:

a) il centro di Mondovì è dotato di attrezzature scolastiche secondarie, superiori ed inferiori, quantitativamente e qualitativamente eccellenti (liceo classico, liceo scientifico, istituto magistrale, istituto tecnico per i geometri, istituto tecnico per ragonieri, istituto professionale per il commercio, istituto professionale dell'industria

e dell'artigianato, istituto industriale per periti, istituto professionale albeghiero, istituto professionale per l'agricoltura);

b) il monregalese ha saputo mantenere inalterate, attraverso gli anni, le tradizioni culturali proprie della zona e che affondano le radici nei secoli scorsi quando la città di Mondovì fu per lunghi anni sede universitaria mentre gli attuali corsi universitari estivi di diritto internazionale comparato (organizzati dall'università di Strasburgo) richiamano numerosi studenti specie stranieri per lezioni di alto livello;

c) la città di Mondovì dispone di infrastrutture scolastiche, e può facilmente reperire immobili idonei ad una adeguata — e forse definitiva — sistemazione delle aule ed in genere delle strutture universitarie e particolarmente di determinati corsi.

La costituzione dell'università della provincia di Cuneo ha poi, anche, la funzione di riequilibrare, in favore della stessa area provinciale, l'intervento dello Stato per molti altri versi, nel passato e tutt'ora, carente nei confronti della terra e delle popolazioni del cuneese: funzione riequilibratrice che potrà realizzarsi mediante l'innesto di un processo di rivitalizzazione della vita culturale della provincia idoneo a creare le premesse per un decollo, anche economico, della provincia dove tradizioni e cultura hanno spesso lottato, per affermarsi e per vivere, con difficoltà ambientali non indifferenti ed in molteplici casi con situazioni di autentica miseria materiale.

Ci si rende perfettamente conto che il presente disegno di legge, pur corrispondente ad una situazione di reale e concreta necessità del Piemonte-sud ed in particolare della provincia di Cuneo, potrà, inizialmente, soltanto aprire una discussione capace di mettere in luce, ulteriormente, gli aspetti salienti del problema, evidenziandone la problematica e denunciandone gli scompensi; ciononostante appare giustificata la speranza — e con questa la prospettiva — di addivenire a risultati rilevanti sia sotto il profilo normativo che sotto quello culturale, sociale, economico e, quel che più conta, umano.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituita l'università statale della provincia di Cuneo con sede in Savigliano e Mondovì, compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con re-gio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e succe-sive modifiche.

**Art. 2.**

L'università statale della provincia di Cuneo deve essere organizzata secondo le impostazioni ed i contenuti anticipatori della riforma degli studi superiori, seguendo fra l'altro il criterio dipartimentale, e si arti-cola nei seguenti corsi di laurea:

- a)* lingue e letterature straniere;
- b)* ingegneria per la programmazione industriale, l'economia e la gestione delle aziende;
- c)* giurisprudenza;
- d)* medicina e chirurgia;
- e)* scienze politiche;
- f)* scienze dell'amministrazione.

**Art. 3.**

L'università della provincia di Cuneo deve, costituendo il proprio ordinamento, disporre che i contenuti complessivi, relativi ai corsi di laurea attivati nelle sedi dei due atenei di Savigliano e Mondovì, non risultino fra loro concorrenziali, anche in relazione agli sbocchi professionali degli studenti.

**Art. 4.**

È istituito con decreto del Presidente del-la Repubblica, fino all'emanazione della leg-ge di riforma generale dell'ordinamento uni-versitario, il comitato di gestione dell'uni-versità della provincia di Cuneo.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il comitato è così composto:

1) cinque membri eletti dal consiglio regionale del Piemonte, garantendo la presenza delle minoranze, nonchè di un membro eletto dal consiglio regionale della Liguria;

2) tre membri eletti dal consiglio provinciale di Cuneo garantendo la presenza delle minoranze, un membro eletto dal consiglio provinciale di Imperia, un membro eletto dal consiglio provinciale di Savona, tre membri eletti rispettivamente dai consigli comunali di Cuneo, Savigliano e Mondovì;

3) due docenti per ciascun corso di laurea;

4) tre rappresentanti eletti dal personale non docente dell'università;

5) cinque membri eletti dagli studenti allorchè funzioneranno i corsi di laurea;

6) tre membri designati dalle organizzazioni produttive di categoria;

7) tre membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative.

Art. 5.

Il comitato di cui all'articolo 4 della presente legge attua la gestione ordinaria e provvede in modo particolare a:

1) formulare proposte al consiglio regionale per la localizzazione dell'università e per l'appontamento delle strutture necessarie;

2) formulare proposte al Ministero della pubblica istruzione per lo statuto e per il piano di attuazione dell'università;

3) esercitare le funzioni attribuite dalle norme in vigore ai consigli di amministrazione delle università.

Art. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle proposte elaborate dal comitato di gestione di cui all'articolo 4 della

presente legge, sentito il consiglio regionale del Piemonte, emana lo statuto dell'università della provincia di Cuneo entro 180 giorni dall'insediamento del comitato stesso.

**Art. 7.**

Alle spese di funzionamento e di impianto del comitato di gestione, di cui all'articolo 4, e dell'università della provincia di Cuneo si farà fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 34 della legge 22 luglio 1967, n. 641, e con gli stanziamenti previsti dal capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1976 e successivi.